

## **Vocabolario/Vademecum : tutto sulle pensioni. Cosa sono e come si calcolano i diversi tipi di pensione**

### **SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO**

Per il raggiungimento della pensione attualmente vengono utilizzati due tipi di calcolo: il retributivo e il contributivo.

Nel sistema contributivo l'importo della pensione si calcola in base all'ammontare dei contributi versati, dedotte le spese di gestione dell'istituto previdenziale. Nel sistema retributivo la pensione si calcola in misura percentuale sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro.

L'applicazione del sistema di calcolo dipende dagli anni di iscrizione che il lavoratore possedeva al 31 dicembre del 1995.

Restano nel sistema retributivo i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano già versato 18 anni di contributi. Sono nel sistema contributivo i dipendenti che al 1° gennaio 1996 non avevano mai versato nulla.

Ai lavoratori che avevano versato dei contributi al 31 dicembre 1995, ma per meno di 18 anni si applica in parte il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte il sistema contributivo (il cosiddetto pro-rata).

Questo percorso implica che le prime pensioni parzialmente contributive arriveranno a maturazione soltanto verso il 2015 e che le prime pensioni interamente contributive saranno pagate soltanto dopo il 2030.

### **SISTEMA RETRIBUTIVO**

**Cos'è e come funziona** - Il sistema retributivo è un metodo per calcolare l'ammontare delle pensioni, basata sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro. Il sistema contributivo, invece, è un metodo di calcolo pensionistico basato sul calcolo di tutti i contributi versati dai lavoratori nel corso della loro attività lavorativa. Dopo la riforma del 1995 il sistema retributivo è stato sostituito dal sistema contributivo di calcolo. Il **sistema retributivo** era un metodo per calcolare l'ammontare delle **pensioni** utilizzato prima della riforma del 1995. In seguito a tale riforma, il sistema di **calcolo retributivo** è stato mantenuto solo per quei lavoratori che in data 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi. Secondo il **sistema retributivo**, la pensione è calcolata facendo una media delle retribuzioni (o dei redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi 5 o 10 anni lavorativi. Il **sistema retributivo** è basato su tre elementi principali: l'**anzianità contributiva**, data dalla somma totale dei contributi, fino a un massimo di 40 anni; la **retribuzione** (o il reddito) personale, data dalla media delle retribuzioni (o redditi) percepite negli **ultimi anni** di attività lavorativa; l'**aliquota di rendimento**, pari al 2% annuo della retribuzione percepita entro il limite di 42.111 euro annui, per poi decrescere per le fasce di importo superiore. L'importo

della **pensione retributiva** è composto da due quote. La "**Quota A**" è determinata sulla base dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 e sulla media delle **retribuzioni** degli ultimi 5 anni di contribuzione immediatamente precedenti la data di **pensionamento** per i lavoratori dipendenti (10 anni per i lavoratori autonomi). La "Quota B" invece è determinata sulla base dell'**anzianità contributiva** maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della **pensione** e sulla media delle **retribuzioni/redditi** degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per i lavoratori autonomi.

## SISTEMA CONTRIBUTIVO

**Cos'è e come funziona** - Il **sistema contributivo** è il metodo attualmente utilizzato per il **calcolo delle pensioni** che va a sostituire il vecchio **sistema retributivo**, in seguito alla riforma del 1995. Il **sistema contributivo** si basa sul calcolo dei contributi effettivamente versati dai lavoratori nel corso della loro **attività lavorativa**. Tale sistema è applicato a tutti coloro che in data 1 gennaio 1996 hanno iniziato a versare i **contributi** e che non hanno nessuna retribuzione versata nel periodo precedente. Ai fini del calcolo occorre individuare la **retribuzione** annua dei lavoratori (redditi, se si tratta di lavoratori autonomi); calcolare i contributi di ogni anno in base all'aliquota di computo (33% per i dipendenti, 20% per gli autonomi); inoltre, occorre determinare il **montante individuale**, che si ottiene sommando i contributi di ogni anno, rivalutati sulla base del tasso annuo di **capitalizzazione** derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat. Infine, ai fini del calcolo del **sistema retributivo** è necessario applicare al montante contributivo il **coefficiente di trasformazione**, il quale varia a seconda dell'età del lavoratore al momento della **pensione**: ad esempio, il coefficiente è pari a 4,419% a 57 anni e di 5,620% a partire dai 65 anni.

### 1. PENSIONE ANTICIPATA

**Cos'è** - Dal 2012 sarà l'unica modalità con cui lasciare il lavoro prima della maturazione dell'ordinaria pensione di vecchiaia. Corrisponde grosso modo alla ormai abolita pensione di anzianità ottenuta con il solo requisito contributivo dei 40 anni, indipendentemente dall'età. Il periodo di contributi richiesto è però maggiore in particolare per gli uomini (42 anni e 1 mese) mentre per le donne (41 anni e 1 mese) sostanzialmente corrisponde a quello già previsto, più l'attesa per la finestra. Il requisito comunque non sarà fisso ma al pari delle soglie di età anagrafica dovrà essere aggiornato ogni tre anni (e poi ogni due) in base all'evoluzione della speranza di vita. Il primo aggiornamento è fissato al 2013 nella misura già predeterminata di tre mesi, a cui se ne aggiunge un altro previsto dalla vecchia normativa sulle finestre. Così nel 2013 per la pensione anticipata serviranno 42 anni e 5 mesi per gli uomini, 41 e 5 mesi per le donne.

I soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti

sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente.

<b>Anno</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

**Come si calcola per ognuno dei sistemi** - Dal 1995 gli assegni si misurano sulla base dei contributi versati: ciò significa che al momento della pensione la dote accumulata da ogni lavoratore si trasforma in rendita mensile applicando un coefficiente che tiene conto dell'età e delle aspettative di vita. La determinazione dell'importo della pensione con il sistema contributivo si basa dunque sul montante contributivo individuale costituito dagli accantonamenti dei contributi annuali ai quali sarà applicato il coefficiente di trasformazione. In pratica, per ogni anno di lavoro viene accantonata una somma determinata applicando l'aliquota di computo sul reddito imponibile corrispondente al 33% per i lavoratori dipendenti, 20% per gli autonomi, mentre per gli iscritti alla gestione separata sarà determinato anno per anno. A fine anno la contribuzione così ottenuta dovrebbe essere rivalutata al tasso di capitalizzazione, dato dalla variazione media del Prodotto Interno Lordo del quinquennio precedente all'anno da rivalutare, calcolato e pubblicato dall'Istat. La rivalutazione dovrebbe essere operata al 31 dicembre di ogni anno e ha effetto per le pensioni con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo. Tuttavia, in base alla riforma delle pensioni Fornero, è previsto il blocco delle rivalutazioni (indicizzazioni o perequazioni) per il biennio 2012-2013.

### **Calcolare l'età pensionabile**

Il diritto alla pensione, dunque, non matura più quando si raggiunge il numero minimo di contributi e l'età anagrafica minima: la somma dei due fattori espressi in anni, infatti, con il vecchio sistema non doveva essere inferiore a una specifica quota, che prima cresceva ogni anno ma che ora è stata abolita. Quando si andrà ora in pensione? Ecco le nuove età pensionabili in base alla riforma delle pensioni 2011:

Dal 2018 si andrà tutti in pensione a 66 anni, ma per gli uomini e le donne del settore pubblico questo avverrà già dal 2012.

Per le dipendenti del privato, i nuovi scaglioni saranno: 62 anni nel 2012, 64 anni nel 2014, 65 nel 2016 e 66 nel 2018.

Per le lavoratrici autonome la differenza è che nel 2012 l'età pensionabile sarà di 63 anni e mezzo, con identiche progressioni per gli anni successivi rispetto alle dipendenti.

La riforma delle pensioni 2010 contenuta nella manovra finanziaria 2010, infatti, aveva allungato l'età in cui è possibile lasciare il lavoro, con i primi effetti registrati previsti nel 2011 (-24% e -15% rispettivamente di pensioni di vecchiaia e di anzianità erogate dall'INPS nel settore privati).

Per i lavoratori dipendenti, per il 2011 e fino al 31 dicembre 2012 il valore della quota era 96 con età minima non inferiore a 60 anni; dal 2013 sarebbe bastato avere 61 anni e quota 97; dal 1° gennaio 2015 per tutti i lavoratori l'età pensionabile sarebbe dovuta automaticamente crescere tenendo conto dell'incremento della speranza di vita accertata dall'Istat. Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti, ad esempio) la quota era fissata a 97 con età minima 61 anni fino al 31 dicembre 2012 mentre dal 1° gennaio 2013 si sarebbero dovuti avere 62 anni e quota 98.

Al momento della liquidazione della pensione, il montante contributivo individuale con sistema contributivo viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, che aumenta proporzionalmente all'aumentare dell'età di pensionamento. Per individuare il coefficiente di trasformazione, che si applicava ai lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996, occorre fare riferimento alla seguente tabella:

Età	Coefficiente
57	4,419%
58	4,538%
59	4,664%
60	4,798%
61	4,940%
62	5,093%
63	5,257%
64	5,432%
65 anni e oltre	5,620%

Esemplificando, ai fini del calcolo occorre:

individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi e parasubordinati;

calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota vigente;

applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione.

Le pensioni liquidate con il sistema contributivo, a parità di contributi e retribuzione sarebbero comunque state di importo inferiore rispetto a quelle liquidate con il sistema retributivo. Ciò vuol dire che i lavoratori più giovani saranno penalizzati rispetto ai genitori, ragion per cui dovranno tutelarsi pensando a forme di pensione integrativa.

Ma c'è di più, poiché al sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo. Ciò significa che, chi ha contributi dal valore molto basso potrebbe ritrovarsi a percepire una bassa pensione pur avendo molti anni di contributi.

Il calcolo della pensione con sistema contributivo parte dai contributi versati a partire dal 31 dicembre 2011. Questo vuol dire che per chi fino a oggi aveva ancora il retributivo, restando salve le precedenti regole per i vecchi contributi, la penalizzazione è tanto minore quanto si era vicini all'età pensionabile.

### Quale sistema di calcolo pensione adottare?

Contributivo: per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995.

Retributivo fino al 31 dicembre 2011 e poi contributivo: per chi aveva maturato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Retributivo fino al 31 dicembre 1995 e poi contributivo: per chi al 31 dicembre 1995 lavorava ma non aveva maturato 18 anni di contributi.

### Simulazione calcolo pensione con sistema contributivo

Si immagini il lavoratore dipendente Mario Rossi che nel corso dell'anno  $n$  andrà in pensione. Dalla somma delle retribuzioni annue ( $ra$ ) si dovranno calcolare i contributi del 33%, in modo da ottenere il montante ( $m$ ). Pertanto:

$$m = ra * 33\%$$

Ogni anno il montante dovrà essere rivalutato per i tassi di capitalizzazione ( $tc$ ) annualmente pubblicati dall'Istat.

La misura della pensione annua ( $pa$ ) si determina applicando al montante complessivo il coefficiente di trasformazione ( $ct$ ) corrispondente all'età del lavoratore.

Il seguente schema è utile a chiarire eventuali punti oscuri:

$$m \text{ dell'anno } n-36 = ra \text{ dell'anno } n-36 * 33\%$$

$$m \text{ dell'anno } n-35 = (m \text{ dell'anno } n-36 * tc) + (ra \text{ n-35} * 33\%)$$

$$m \text{ dell'anno } n-34 = (m \text{ dell'anno } n-35 * tc) + (ra \text{ n-34} * 33\%)$$

$$m \text{ dell'anno } n-33 = (m \text{ dell'anno } n-34 * tc) + (ra \text{ n-33} * 33\%)$$

$$m \text{ dell'anno } n-2 = (m \text{ dell'anno } n-3 * tc) + (ra \text{ n-2} * 33\%)$$

$$m \text{ dell'anno } n-1 = (m \text{ dell'anno } n-2 * tc) + (ra \text{ n-1} * 33\%)$$

$$m \text{ dell'anno } n = (m \text{ dell'anno } n-2 * tc) + (ra \text{ n} * 33\%)$$

$$pa = m \text{ dell'anno } n * ct$$

## 2. PENSIONE CONTRIBUTIVA

**Cos'è** – La pensione contributiva permette al lavoratore di accantonare ogni anno il 33% del proprio stipendio (con il corso dell'azienda nel caso di lavoratore dipendente, da solo – ma per una percentuale pari al 20% – nell'ipotesi di lavoratore autonomo). Gli importi accantonati produrranno degli interessi che verranno collegati allo sviluppo quinquennale del Pil della nazione, e all'inflazione. Fino ad oggi il sistema contributivo era la metodologia di calcolo degli assunti dal gennaio 1996 e per coloro che in quel momento avevano meno di 18 anni di contributi.

Il calcolo **contributivo pro-rata** significa quindi che si conteggerà l'assegno pensionistico dei lavoratori assunti prima del 1995 con metodo retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con il metodo contributivo dal 1° gennaio 2012 alla quiescenza e riguarderà circa 2 milioni di lavoratori: sarà applicato soprattutto per un discorso di uniformità fra tutti i lavoratori perché il sistema di conteggio sarà lo stesso per tutti. Coloro che avranno l'assegno previdenziale conteggiato con questo carattere misto pro-rata saranno in pensione entro il **2016**: da quel momento il conteggio di tutti i trattamenti previdenziali saranno effettuati interamente con metodo contributivo.

Dal punto di vista pratico il conteggio pro-rata vede legati gli anni del calcolo effettuato attraverso il sistema **contributivo** con l'**età** del **pensionamento**. Infatti l'adozione del contributivo pro-rata porta a una **riduzione dell'assegno** in funzione dell'età e degli anni che mancano al pensionamento: più vicino si sarà ai 65 anni e meno sarà decurtato l'assegno previdenziale.

Il contributivo pro-rata andrà a incidere maggiormente sulle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi rispetto a quelle dei dipendenti per i diversi versamenti effettuati negli anni, essendo più alti quelli dei dipendenti.

**Come si calcola** - La pensione contributiva è rivolta a quei lavoratori che non possono far valere 18 anni di contribuzione al 31/12/95, o per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo, con un'anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995. Tale facoltà però non può essere esercitata da chi ha maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.

### **Calcolo pensione con il sistema contributivo**

Per il calcolo della pensione contributiva si devono eseguire precisi step come:

- individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
- calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);
- determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella:

Nel sistema contributivo, il calcolo pensione viene effettuato moltiplicando il cd montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione.

### **Montante contributivo, cos'è**

Si ricorda che il montante contributivo rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi. Per determinare il montante contributivo individuale per chi è iscritto all'Inps e ai Fondi gestiti da Inps (Inpdap, Enpals, Fondo Poste, Fondo Ferrovie, ecc) dal 1° gennaio 1996 occorre:

- individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti; il reddito annuo, per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;
- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33%, per i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente, ovvero per l'aliquota di computo del 20%, per i periodi di contribuzione da

- lavoratore autonomo, ovvero per aliquote di computo dal 32,65% al 33,30%, per contribuzioni versate presso Fondi Speciali gestiti da Inps (Inpdap, Fondo Poste, ecc);
- determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento ai 5 anni precedenti l'anno da rivalutare.

### I coefficienti di trasformazione

Per ciò che invece riguarda i coefficienti di trasformazione, questi sono soggetti a revisione triennale. I coefficienti per il 2013 sono riportati nella tabella seguente.

Età	Divisori	Coefficienti
57	23,236	4,304%
58	22,647	4,416%
59	22,053	4,535%
60	21,457	4,661%
61	20,852	4,796%
62	20,242	4,940%
63	19,629	5,094%
64	19,014	5,259%
65	18,398	5,435%
66	17,782	5,624%
67	17,163	5,826%
68	16,541	6,046%
69	15,917	6,283%
70	15,288	6,541%
tasso di sconto = 1,5%		

Dal calcolo si ottiene la pensione contributiva, il cui importo mensile viene determinato dividendo la pensione annua per 13 (tredici).

### 3. PENSIONE INABILITÀ

**Cos'è** - La pensione di inabilità (o invalidità) consiste in un assegno mensile, pagato dall'Inps, sia ai lavoratori dipendenti che autonomi, per i quali sia stata accertata un'infermità fisica o mentale.

Tuttavia devono esistere dei requisiti specifici, oltre all'infermità che deve essere accertata da un medico dell'Inps, per poterne ottenere il riconoscimento, ovvero:

bisogna aver maturato almeno 5 anni di contributi, dei quali non meno di tre devono essere stati versati nei cinque anni che precedono il momento in cui viene inoltrata la domanda per la pensione di inabilità, oppure bisogna aver maturato non meno di 5 anni di anzianità assicurativa sempre presso l'Inps, oppure avere l'infermità fisica o mentale, deve provocare una totale e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa. Altre cause di incompatibilità, oltre allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, per la richiesta della pensione di inabilità lavorativa sono:  
l'iscrizione ad un albo professionale di qualunque tipo  
l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli oppure dei lavoratori autonomi (quali artigiani e commercianti, coltivatori diretti oppure mezzadri e coloni)  
Una volta che la pensione di inabilità è stata riconosciuta non diventa un diritto acquisito, poiché può essere sottoposta a delle revisioni ed eventualmente revocata, se dovesse venire a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti dalla normativa.  
Inoltre la pensione di inabilità non può essere trasformata in pensione di vecchiaia.  
Quest'ultima ricordiamo oggetto di modificazioni grazie alla nuova riforma delle pensioni.

**Come si calcola** - Il calcolo dell'importo della pensione di invalidità avviene considerando le settimane di contribuzione maturate, alle quali viene aggiunto un bonus. Il bonus serve per coprire il periodo di tempo che manca per la decorrenza della pensione, e non può avere una durata superiore a 40 anni di contributi.

In generale il suo calcolo avviene considerando come età di pensionamento i 55 di età anni per le donne e i 60 anni per gli uomini.

Un discorso a parte viene applicato per coloro che entro il 31 dicembre del 1995, avevano maturato un'anzianità inferiore ai 18 anni, poiché il calcolo del bonus avviene adottando il sistema contributivo: l'età di pensionamento viene fissata a 50 anni indipendentemente dal sesso o dalla cassa previdenziale di appartenenza.

In ogni caso la pensione di inabilità è incompatibile con la rendita Inail riconosciuta per le stesse motivazioni, a partire dal 1° settembre 1995. Per cui quelle riconosciute prima di tale data continuano ad essere pagate da entrambi gli enti, ma non usufruiscono degli aumenti, per limare progressivamente le eccedenze.

Mentre se l'assegno erogato dell'Inail dovesse essere inferiore alla pensione di inabilità, l'Inps paga la differenza tra le due prestazioni.

La pensione di inabilità, infine, non è incompatibile con l'assegno di *assistenza personale e continuativa*, che spetta solo a coloro che non possono muoversi o condurre in generale una vita autonoma, avendo necessità di costante aiuto.

Infatti le due domande possono essere inoltrate insieme.

Come si chiede la pensione di inabilità INPS

La domanda per richiedere la pensione di inabilità può essere inoltrata sia direttamente alla sede Inps più vicina, e sia attraverso l'intermediazione dei patronati.

Può essere inviata anche attraverso posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta va fatta compilando il modulo INAB1, che può essere ritirato nelle sedi Inps, oppure può essere scaricato e stampato andando nella sezione moduli presente sul sito ufficiale dell'Inps ([www.inps.it](http://www.inps.it)).

Ci sono una serie di informazioni che vanno allegate alla domanda, ovvero:

1. lo stato di famiglia per il quale basta l'autocertificazione;
2. la data di cessazione dell'attività lavorativa;
3. il diritto alle detrazioni di imposta;

4. dimostrazione dell'attuale situazione reddituale per poter valutare il diritto dell'integrazione al trattamento minimo, oltre che alle maggiorazioni sociali previste per legge, all'eventuale assegno per il nucleo familiare o in generale agli assegni familiari.
5. la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante (va redatta su un apposito modulo SS3);
6. i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro per gli anni che non sono presenti sull'estratto conto assicurativo;
7. le ricevute di pagamento dell'ultimo anno, se l'ultima attività svolta rientra nelle ipotesi di lavoro autonomo o domestico, oppure a versamenti volontari
- 8.

Durante la visita fatta dal medico dell'Inps bisogna esibire comunque anche il modulo SS3.

La decorrenza del pagamento della pensione di inabilità può essere:

- dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda
- dal mese successivo a quello in cui è cessata l'attività
- dalla data in cui è avvenuta la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi
- 

La presentazione del ricorso, nel caso di rigetto della richiesta di pensione di inabilità, va fatta in carta libera con la relativa documentazione, e va indirizzata al *Comitato provinciale dell'Inps* (la presentazione può essere fatta o alle sedi Inps oppure ai patronati riconosciuti). Si hanno al massimo 90 giorni di tempo, che decorrono dalla data in cui è arrivata la lettera dell'inps che ha comunicato l'avvenuto rigetto).

#### 4. PENSIONE INTEGRATIVA

**Cos'è** - Il funzionamento del sistema è molto semplice, un individuo versa per un periodo di anni un determinato capitale. I contributi versati vengono accantonati e rivalutati nel tempo e utilizzati esclusivamente per costruire la pensione integrativa.

L'individuo percepirà una rendita vitalizia che sarà in funzione del capitale versato, di un coefficiente ( che dipenderà da quando inizierà la rendita vitalizia e sarà maggiore se la rendita inizierà più avanti negli anni ) e dal sesso dell'individuo. Le donne a parità di condizioni avranno una rendita vitalizia minore a causa di una vita media più lunga.

La Previdenza Complementare si attua attraverso l'adesione, individuale o collettiva, ad una delle forme Pensionistiche Complementari previste: Fondi Negoziati, Fondi Aperti, Polizze Previdenziali. Tutte le forme previdenziali complementari osservano le stesse regole dal punto di vista di: normativa ( contribuzione, anticipazioni, ecc. ), fiscalità, modalità delle prestazioni finali. L'adesione alla Previdenza Complementare è assolutamente volontaria e chiunque può aderire a forme di previdenza complementare.

**Come si calcola** - La norma civilistica prevede che per ciascun anno di servizio il datore di lavoro **accantoni** contabilmente una quota pari alla retribuzione annua utile ai fini del TFR (e, comunque, non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'intero anno) divisa per 13,5. Ciò equivale a dire che tale quota è pari a 7,41% della retribuzione utile.

Per i lavoratori privati **l'aliquota di computo** per l'accantonamento è pari a 7,41% della retribuzione alla quale però deve sottrarsi lo 0,5% destinato per tali categorie a un Fondo di garanzia costituito presso l'Inps.

Per i lavoratori pubblici l'art. 2 della legge 335/95, introducendo il TFR, ha stabilito che questo fosse regolato "in base a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile", riservando alla contrattazione collettiva il compito di stabilire le modalità di attuazione e le peculiarità. Per omogeneità con il settore privato e non essendo previsto la quota di versamento al Fondo Inps, l'aliquota di computo è stata fissata nel 6,91%.

Il Trattamento di Fine Rapporto è un istituto previdenziale, a garanzia dei lavoratori, introdotto dalla

Legge 297 del 1982

Il testo della Legge citata ha sostituito il vecchio articolo 2120 del Codice Civile.

Il Trattamento di Fine Rapporto è una forma di retribuzione differita, liquidata al momento della cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore dipendente.

Il TFR si determina calcolando, per ciascun anno di servizio, un importo pari, e comunque non superiore, all'entità della retribuzione lorda dovuta per ogni annualità, divisa per il parametro fisso 13,5. La quota rappresenta quindi il 7,41% della retribuzione (precisamente il 6,91% corrisposto all'ex dipendente più lo 0,50% corrisposto all'Inps per finanziare il Fondo di Garanzia)

Le quote accantonate sono rivalutate in base al 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo + un valore fisso dell'1,5%;

Le somme così maturate sono liquidate al lavoratore all'atto della cessazione dal servizio.

Incidenza delle assenze non retribuite sul diritto al TFR.

Se nel corso di un rapporto di lavoro della durata minima di quindici giorni nel mese, il dipendente usufruisce di uno o più giorni di assenza non retribuita cui ha diritto per legge o per contratto (congedo straordinario, sciopero, ecc.), tali assenze non influiscono sul diritto al TFR, ma esclusivamente sul trattamento economico da prendere a base di calcolo della prestazione, che sarà rapportato alla retribuzione di attività spettante.

### **Contratto a part-time.**

Un contratto di lavoro part-time (verticale od orizzontale) della durata minima di quindici giorni nel mese fa sorgere il diritto al TFR, che sarà calcolato sulla base della retribuzione spettante per l'orario di servizio in concreto svolto.

Contrariamente a quanto avviene per l'indennità premio o per l'indennità di buonuscita, quindi, ai fini TFR il servizio reso a part-time non si contrae rapportandolo ad orario intero e la retribuzione da prendere a base di calcolo è quella effettiva e non quella virtuale prevista per il tempo pieno.

### **PAGAMENTO DEL TFR.**

Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all'INPDAP ai fini TFS o TFR.

In tal caso l'iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l'altro ovvero all'atto della definitiva cessazione dal servizio

### **Termini di pagamento del TFR.**

Per i dipendenti pubblici i termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 della legge 140 del 1997). Pertanto il pagamento deve avvenire:

- entro il 105° giorno dalla data del collocamento a riposo per limiti d'età, decesso, inabilità e limiti di servizio;
- non prima del 181° giorno e non oltre il 270° giorno dalla risoluzione del rapporto di lavoro in tutti gli altri casi di cessazione dal servizio (dimissioni, licenziamento ecc.). In questi casi, infatti, la citata legge 140 del 1997 prevede una sospensione del diritto al pagamento di 180 giorni dalla data di cessazione dal servizio, trascorsi i quali l'Inpdap ha 90 giorni di tempo per provvedere alla liquidazione.

Se il pagamento viene effettuato oltre i termini di legge l'Istituto è obbligato a pagare gli interessi di mora.

La somma spettante è corrisposta per mezzo di assegno bancario non trasferibile e inviato al destinatario con lettera assicurata, oppure può essere accreditata sul conto corrente bancario o postale su espressa richiesta del beneficiario.

Tfr ai superstiti

In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio (articolo 2122 del codice civile) il Tfr maturato fino a quel momento spetta al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. Se non vi è accordo tra gli aventi diritto, la ripartizione del Tfr deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In assenza di tali beneficiari, il Tfr è attribuito agli eventuali eredi testamentari ovvero, ove non vi sia testamento, agli eredi legittimi.

In caso di decesso dell'iscritto dopo la cessazione dal servizio la somma maturata a titolo di Tfr, come ogni altro bene, entra a far parte dell'asse ereditario e deve essere corrisposta agli eredi testamentari o legittimi secondo le norme che regolano la successione.

Per i lavoratori privati non esistono dei termini particolari per il pagamento del TFR. Dipende da azienda ad azienda. Invece per i dipendenti pubblici esistono gli stessi termini previsti per il pagamento del TFR legge n. 140/1997.

Pertanto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, di servizio, per inabilità e per decesso, le amministrazioni sono tenute ad inviare l'apposito modello entro quindici giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e l'Istituto è obbligato a corrispondere la prestazione entro i successivi novanta giorni.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi altra motivazione diversa da quelle sopra indicate, il pagamento del TFR non potrà avvenire prima che siano decorsi centottanta giorni dalla cessazione dal servizio, termine entro il quale le amministrazioni devono inviare il modello TFR/1.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che si risolva alla scadenza dei termini fissati contrattualmente, la risoluzione del rapporto si considera avvenuta per "limiti di servizio" e il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato entro i successivi centocinque giorni (15 + 90).

**Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per le cessazioni dal servizio a partire dal 31 maggio 2010 (articolo 12 della legge 122 del 2010).**

In particolare, la norma dispone che l'indennità sia corrisposta:

- in unico importo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due importi se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
- in tre importi se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro

e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

Il pagamento in più rate dell'indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest'ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.

## 5. PENSIONE MINIMA

**Cos'è** – È l'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps integra al pensionato quando la sua pensione, risultante dal calcolo dei contributi versati, è di importo ridotto, rispetto a quello che viene considerato il "minimo vitale" (il diritto di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita come previsto dall'art 38 della costituzione).

In questo caso l'importo della pensione viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge.

L'integrazione al minimo è quindi una somma che si aggiunge alle pensioni di qualsiasi tipo (con l'eccezione delle pensioni supplementari e delle pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo) quando quest'ultime, nel cosiddetto importo 'a calcolo', risultino di importo inferiore ad un determinato livello, il cosiddetto "Trattamento minimo".

In altri termini, le pensioni liquidate col sistema retributivo o col sistema misto, in presenza di determinate condizioni di reddito, vengono integrate fino a concorrenza del trattamento minimo, quando il loro importo a calcolo è inferiore. Per gli assegni di invalidità, la quota di integrazione da corrispondere non può superare l'importo dell'assegno sociale.

**Come si calcola** – L'anno 2013 porta in 'dote' agli italiani 3 mesi in più di lavoro e circa il 3% in meno di assegno. Il gioco dei numeri è in realtà solo l'effetto delle prime scadenze previste della riforma Monti-Fornero. Dal 1° gennaio 2013 infatti, sul fronte previdenziale è scattato il primo di una serie di gradini periodici che riguarderanno il "quando" e il "quanto" della nostra pensione e in particolare:

- l'adeguamento dell'età della pensione di vecchiaia alle aspettative di vita: il diritto scatterà - per un dipendente uomo a 66 anni e 3 mesi, contro gli attuali 66 anni;  
- per una dipendente donna a 62 anni e 3 mesi, contro gli attuali 61 (per le lavoratrici autonome a 63 anni e 9 mesi contro i 61 e mezzo di oggi);
- i coefficienti di trasformazione cioè le percentuali di rivalutazione da applicare al "montante contributivo" per determinare la rendita previdenziale. Il 1° gennaio scatta la prima variazione dei coefficienti che è negativa per chi va in pensione con meno di 65 anni. Una perdita che varierà dal 2 al 4% del reddito

I coefficienti di trasformazione sono le percentuali di rivalutazione da applicare al cosiddetto "**montantecontributivo**", ovvero l'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, per determinare la rendita previdenziale. I nuovi coefficienti, che hanno validità per un triennio, dal 2013 al 2015, "**allungano**" l'**età lavorativa di 5 anni** rispetto a quelli attualmente in vigore approvati nel 2010. Al posto di un'unica finestra d'uscita, **tra i 66 e i 70 anni** sono previsti coefficienti crescenti che significano un **trattamento pensionistico migliore** per chi va in pensione più tardi.

## VECCHI E NUOVI COEFFICIENTI

Età	Coefficienti 2010-12	Coefficienti 2013-15	Differenza
57	4,42%	4,304%	-0,116%
58	4,54%	4,416%	-0,124%
59	4,66%	4,535%	-0,125%
60	4,80%	4,661%	-0,139%
61	4,94%	4,796%	-0,144%
62	5,09%	4,940%	-0,150%
63	5,26%	5,094%	-0,166%
64	5,43%	5,259%	-0,171%
65	5,62%	5,435%	-0,185%
66	5,62%	5,624%	+0,004%
67	5,62%	5,826%	+0,206%
68	5,62%	6,046%	+0,426%
69	5,62%	6,283%	+0,663%
70	5,62%	6,541%	+0,921%

Come si vede la differenza è **negativa** per chi va in pensione **prima dei 65 anni**. Cioè dal 2013 l'assegno calcolato col metodo contributivo sarà più basso rispetto a ora (e la perdita è addirittura maggiore a 65 anni che a 57). La differenza diventa invece **positiva** a partire **dal 66° anno**: questo perché i coefficienti precedenti si fermavano a 65 anni e i nuovi invece crescono progressivamente fino a 70 anni.

Secondo i calcoli del *Sole 24 Ore*, su un montante di 300mila euro, la differenza in termini assoluti è notevole: chi l'anno prossimo andrà in pensione a **65 anni** prenderà **555 euro in meno** all'anno rispetto a oggi. Chi invece deciderà di aspettare i **70 anni** prenderà **2.760 euro in più**.

### I RISCHI DELL'ATTESA

Per contro, l'attesa può essere penalizzata dall'andamento della crisi economica. Prima di applicare i coefficienti di trasformazione, infatti, il montante infatti viene rivalutato in base all'**andamento del Pil** degli anni precedenti. Il ministero ha confermato per il prossimo triennio un **tasso di sconto** dell'**1,5%** corrispondente alla variazione media del Pil dal 1990 al 2007. Sono stati volutamente tralasciati gli anni successivi al 2007 considerati "anomali" per via della crisi. Ma se la ripresa non arriverà i tassi **dicrescita** vicini allo zero **incideranno** negativamente anche sul calcolo delle pensioni. (A.D.M.)

## 6. PENSIONE SOCIALE

**Cos'è** - L'assegno sociale è una prestazione pensionistica che viene riconosciuta in presenza di precisi requisiti anagrafici, e reddituali. La sua particolarità è quella di essere una prestazione "non esportabile". Pertanto, qualora il suo titolare, trasferisca definitivamente la residenza all'estero, la prestazione non viene più erogata.

Il diritto all'assegno sociale sorge quando si verificano le seguenti condizioni:

- 1) 65 anni di età;
- 2) cittadinanza italiana o essere in possesso della carta di soggiorno;
- 3) mancanza di reddito o redditi inferiori ai limiti stabiliti dalla legge. Per il diritto all'assegno si considera anche il reddito del coniuge.
- 4) tutti devono essere residenti in Italia.

Per coloro che hanno intenzione di tornare nel proprio paese d'origine o che comunque lasciano l'Italia per trasferirsi altrove, la legge non prevede l'esportabilità di questo assegno per cui, attenzione, chi parte lo perde.

I richiedenti non devono avere altri redditi ovvero avere redditi comunque inferiori a quelli fissati ogni anno dalla legge. Per aver diritto all'assegno si considerano non solo i redditi propri del titolare ma anche quelli eventuali del coniuge. Con una precisazione. Nel caso in cui il richiedente superi il limite di reddito personale ma cumulandolo con quello del coniuge non superi invece il limite fissato per legge, ha comunque diritto all'assegno anche se in misura ridotta.

Il reddito da dichiarare è quello dell'anno in cui viene fatta la domanda. Poiché, tuttavia, non è possibile dichiarare in anticipo quale sarà il reddito dell'anno, il richiedente la prestazione, può dichiarare in via presuntiva il reddito dell'anno precedente. Nell'anno successivo, l'Inps provvederà al conguaglio di quanto pagato rispetto al dovuto.

L'importo dell'assegno sociale per il 2002 è pari a 350,57 euro mensili. È prevista inoltre una maggiorazione sociale di 12,92 euro mensili per coloro che hanno un'età compresa tra i 65 e i 75 anni e di euro 20,66 per coloro che hanno superato i 75 anni di età.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura, quali i redditi soggetti all'Irpef; i redditi esenti da imposta; pensioni ed assegni pagati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti; pensioni di guerra; rendite vitalizie pagate dall'Inail; redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private); redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per azioni); assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;

l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente.

Non costituiscono reddito: il proprio assegno sociale; i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni; le competenze arretrate soggette a tassazione separata; i trattamenti di famiglia; la casa di proprietà in cui si abita; le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogata dall'Inail nei casi di invalidità permanente assoluta; gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati di inabilità; l'indennità di comunicazione per i sordomuti.

N.B. L'assegno sociale spetta a tutti i cittadini non comunitari a condizione che abbiano la carta di soggiorno. Purtroppo la piena equiparazione tra cittadini italiani e cittadini non comunitari, originariamente stabilita dall'art.41 del Testo Unico per TUTTE le misure di assistenza sociale, senza distinzione tra carta di soggiorno e permesso di soggiorno, è stata in pratica boicottata perché con la legge finanziaria 2001 - L. 388/2000 - si stabilisce che SOLO i titolari della carta di soggiorno possono beneficiare di questa equiparazione.

## Come si calcola per sistema

### IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995.

Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.

Ai fini del calcolo occorre:

- individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
- calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);
- determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella:

### Coefficienti di trasformazione applicati dal 1° gennaio 2010

Età	Divisori	Coefficienti
57	22,627	4,419%
58	22,035	4,538%
59	21,441	4,664%
60	20,843	4,798%
61	20,241	4,940%
62	19,635	5,093%
63	19,024	5,257%
64	18,409	5,432%
65	17,792	5,620%
tasso di sconto = 1,5%		

### Coefficienti di trasformazione in vigore dal 1° gennaio 2013

I divisori e i coefficienti di trasformazione, soggetti a revisione triennale, sono stati rideterminati a maggio 2012 nella misura riportata in tabella

Età	Divisori	Coefficienti
57	23,236	4,304%
58	22,647	4,416%
59	22,053	4,535%
60	21,457	4,661%
61	20,852	4,796%
62	20,242	4,940%
63	19,629	5,094%
64	19,014	5,259%
65	18,398	5,435%
66	17,782	5,624%
67	17,163	5,826%
68	16,541	6,046%
69	15,917	6,283%
70	15,288	6,541%
tasso di sconto = 1,5%		

### IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

- **l'anzianità contributiva**, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
- **la retribuzione/reddito pensionabile**, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
- **l'aliquota di rendimento**, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2012 di 44.161 euro annui) per poi

decreocere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.

L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:

**Quota A** determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi

**Quota B** determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

## **IL SISTEMA MISTO**

Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Per i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Per i lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.

## **7. PENSIONE REVERSIBILITÀ**

**Cos'è** - La reversibilità di pensione Inps è quella somma pensionistica che viene erogata al coniuge di un lavoratore pensionato che è deceduto. La pensione di reversibilità Inps viene infatti definita "ai superstiti" del lavoro ed è dunque una tipologia di prestazione indirizzata a alle famiglie dei pensionati deceduti.

La pensione di reversibilità Inps viene concessa sia ai lavoratori autonomi che dipendenti che siano in possesso di pensione o di una forma qualunque di assicurazione presso tale Istituto pensionistico.

La pensione di reversibilità Inps è tale se il deceduto era in possesso di una qualunque tipologia di pensione diretta, mentre si parla di pensione indiretta nel caso in cui il deceduto fosse assicurato ma non titolare di pensione.

Può usufruire della pensione di reversibilità Inps il coniuge anche separato o divorziato, a patto che non si sia risposato. Hanno diritto a tale tipologia di pensione anche i figli: legittimi,

legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti e anche quelli nati da un precedente matrimonio.

I figli possono riscuotere la pensione di reversibilità Inps se sono minorenni e sono dunque ancora a carico del genitore e non lavorano oppure se frequentano la scuola media superiore ed hanno tra i 18 e i 21 anni e se sono studenti universitari con età inferiore ai 26 anni.

La domanda di reversibilità di pensione può essere presentata direttamente presso una delle sedi nazionali dell'Inps, ma anche attraverso l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. La pensione di reversibilità Inps scatta dal primo mese successivo alla morte del pensionato, senza tener conto del giorno di presentazione della domanda.

Le percentuali previste ai superstiti ai sensi della Legge 335/95 sono le seguenti:

- 60 % solo coniuge,
- 70 % solo figlio,
- 80% coniuge e figlio
- 100% coniuge e due o più figli
- 15% altri familiari.

**Come si calcola** - La pensione di reversibilità decorre dal mese successivo alla data del decesso del pensionato o dell'assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di pensione.

#### **Le quote di pensione spettanti ai superstiti**

##### **Coniuge e figli** **Percentuale**

coniuge senza figli	60%
coniuge con un figlio	80%
coniuge con due o più figli	100%

##### **Figli senza coniuge (\*)** **Percentuale**

un figlio	70%
due figli	80%
tre o più figli	100%

(\*) ai nipoti spettano le stesse quote dei figli

##### **Genitori** **Percentuale**

un genitore	15%
entrambi i genitori	30%

##### **Fratelli celibi e sorelle nubili** **Percentuale**

un fratello/sorella	15%
---------------------	-----

due fratelli/sorelle	
tre fratelli/sorelle	
(15% per ogni fratello/sorella sino al massimo del 100%)	30% 45%

### **Riduzione dell'assegno**

La pensione di reversibilità è soggetta a riduzione in presenza di redditi del beneficiario, ad esclusione dei casi in cui il nucleo familiare comprende i figli di minore età, studenti o inabili.

<b>Reddito</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio)	25 per cento
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio)	40 per cento
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (=13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio)	50 per cento

### **Indennità una tantum**

Nell'ipotesi in cui l'assicurato sia deceduto senza che si siano maturati i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta, ai superstiti spetta una indennità una tantum. Nel sistema contributivo, l'indennità è pari all'importo mensile dell'assegno sociale moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione accreditati. Nel sistema retributivo l'indennità è liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi.